



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

Il Consigliere regionale

Antonello Talerico

(Firmato)

Proposta di legge recante: “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta a prorogare la validità delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale in scadenza nel 2024, al fine di superare la perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e assicurare la continuità delle relative prestazioni.

La necessità di preservare il capitale umano delle graduatorie vigenti, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, va conciliata con quella del contenimento della spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall’espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Il ricorso a graduatorie vigenti consente, infatti, di abbattere notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati. A tal proposito giova segnalare che, a livello statale, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 146/2021, prevede che *“in considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente”*.

La previsione, anche a livello regionale, di una norma ad hoc che dispone la proroga delle graduatorie già esistenti per l’assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori in concorsi già espletati, oltre a rientrare nella potestà legislativa regionale, risulta essere compatibile con il quadro ordinamentale vigente, come emerge da consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

La Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che la regolamentazione sull’accesso all’impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un’esigenza di uniformità sull’intero territorio nazionale. In particolare la Consulta, nella sentenza n.84/2022, ha ricordato che *« gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile", dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale»*.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, tale disciplina rientra a pieno titolo nell’ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione (*ex multis* sent. nn. 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, n. 58 e n. 42 del 2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022, 41/2023).

A ciò aggiungasi che la proposta segue analoghi provvedimenti legislativi adottati in altre Regioni (si segnalano, le recenti l.r. Toscana n. 1 del 24 gennaio 2024 e l.r. Sicilia n. 3 del 31 gennaio 2024, non impugnate dal Governo), e dalla stessa Regione Calabria che, con la recente legge regionale 26 luglio 2023, n. 29 ha già provveduto a disporre la “*Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale*” e le relative norme non sono state oggetto di impugnativa governativa.

Si specifica infine che, la proroga di ulteriori dodici mesi di graduatorie vigenti è già stata valutata come rispettosa del principio del buon andamento dell’amministrazione previsto all’art. 97 Cost., anche con riguardo ai termini di efficacia stabiliti dall’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, la Corte costituzionale, con la sent. n. 241 del 2018, si è pronunciata a favore della legge reg. n. 23 del 2017 della Valle d’Aosta, che disponeva la proroga di un ulteriore anno delle graduatorie della AUSL in scadenza nell’anno 2018, sottolineando che la limitatezza temporale della proroga e la corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell’amministrazione non sono tali da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo tanto da richiedere la necessità di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego. In conclusione, la limitata proroga ivi prevista, col rendere disponibile un’immediata provvista di risorse umane, ha consentito alla AUSL di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto dell’individuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.).

La proposta, alla luce di quanto sopra esposto, appare in linea con la norma statale di riferimento

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, l’efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, la proroga di ulteriori dodici mesi dalla scadenza, dell’efficacia delle graduatorie approvate nell’anno 2022 all’esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale;
- l’art. 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall’attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale;
- l’art. 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all’ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale, che occorre garantire la continuità assistenziale e amministrativa delle prestazioni sanitarie e che molte graduatorie di concorsi pubblici regionali già espletati sono prossime alla scadenza prevista dalla normativa di riferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| 1 | Ha carattere ordinamentale. Prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, la proroga di ulteriori dodici mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale. | // | // | // |
| 2 | Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale. | // | // | // |
| 3 | Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale | // | // | // |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| Programma/ Capitolo | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| // | // | // | // | // |
| Totale | // | // | // | // |

Proposta di legge recante: “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”.

Art.1

(Proroga graduatorie vigenti)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, è prorogata di ulteriori dodici mesi dalla scadenza, l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.